



Rimini li 20 maggio 2009

Al Signor Ministro per le
Politiche Agricole e Forestali
ministro@politicheagricole.gov.it

Al Signor Sottosegretario del
Ministero delle Risorse Agricole
e Forestali con delega alla Pesca
dott. Antonio Bonfiglio
sottosegretariobonfiglio@politicheagricole.gov.it

Al Direttore Generale Pesca
c/o Ministero Risorse Agricole e
Forestali
Dott. Saverio Francesco Abate

Alla Direzione Generale
Pesca Marittima ed acquacultura
PEMAC VI
f.conte@policheagricole.gov.it

Via XX settembre 20
00187 ROMA

e p.c. ALLE RIVISTE DEL SETTORE
della pesca sportiva/ricreativa

OGGETTO: circolare Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 14152 del 05.05.2009
- pesca ricreativa e sportiva tonno rosso – regolamento CE 43/2009 –

Il sottoscritto Santolini Gianfranco, in qualità di Presidente dell'associazione sportiva - no profit - Big Game Italia, per il presente atto domiciliata in Rimini P.le Boscovich n. 12, con la presente vuole portare all'attenzione delle SS.VV Ill.me alcune considerazioni nel merito e nel contenuto della circolare ministeriale 14152 del 05 maggio u.s. (meglio identificata in oggetto) con la quale di fatto codesto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha regolamentato, senza averne la legittimità dovuta, l'emissione e la gestione dell'autorizzazione di pesca al tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa.

Prima di scendere nel dettaglio degli eventuali errori tecnici/gestionali contenuti nel testo della circolare emanata da codesto Ministero mi preme sottolineare e portare alla Vs. attenzione il fatto che il T.A.R. del Lazio già con due sentenze passate in giudicato ha precisato che **il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non è competente a disciplinare la materia della pesca sportiva e ricreativa in mare.**

Infatti il T.A.R. del Lazio, dietro idonei ricorsi a suo tempo presentati dal sottoscritto in proprio nonché quale legale rappresentante dell'Associazione sportiva Big Game Italia, si è pronunciato con la sentenza n. 240 – sezione 3^a - del 17 febbraio 1990, nonché con la sentenza n. 5807/01 – sez. 2^a ter- del 03.05.2001 pubblicata in Segreteria TAR il 27.06.2001 (**che si allega in copia alla presente**).

Con l'ultima sentenza del 2000 (che riconferma quella precedente del 1990 e che per una migliore lettura allego alla presente in copia) il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali è stato condannato al **rimborso delle spese legali** ed è stato annullato l'art. 5 del D.M. 27 luglio 2000 nella parte in cui regolamentava la pesca del tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa. Nella sentenza "illuminante" dei Giudici Amministrativi del Lazio viene testualmente riportato che "Ed invero, passando al merito, il ricorso appare fondato proprio in relazione all'assoluta incompetenza del Ministero per le politiche agricole e forestali a disciplinare la materia della pesca sportiva, sia pure del tonno rosso. precisando che la materia della pesca sportiva può essere disciplinata solo con regolamento governativo e non con atti regolamentari di singoli ministeri.

Pertanto in considerazione di quanto qui sopra riportato ed allegato alla presente si chiede alla SS:VV: Ill.me di ritirare immediatamente la Circolare Ministeriale n. 14152 del 05.05.2009 **per all'assoluta incompetenza del Ministero per le politiche agricole e forestali a disciplinare la materia della pesca sportiva, sia pure del tonno rosso.**

Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole e forestali non tenesse conto di questa bonaria richiesta e perseverasse nel suo comportamento, preannunciamo sin da adesso che ci vedremo costretti ns. malgrado a proporre nuovamente ricorso presso il TAR del Lazio e presso tutti gli organi di Giustizia competenti in materia di diritti del Cittadino ivi compreso la Corte dei Conti della Repubblica Italiana.

Inoltre, ma chiaramente in subordine nella denegata ipotesi in cui non venga tenuto in considerazione quanto sopra richiesto, per puro spirito di responsabilità e di collaborazione (ciò non significa che si accetta l'emanazione della circolare de-qua) che ha sempre contraddistinto la Ns. Associazione nel collaborare con le Autorità competenti in materia di pesca Sportiva e ricreativa, mi permetto evidenziare alcune riflessioni su alcuni punti contenuti nella circolare, oggetto della presente, che rendono oltretutto di difficile applicazione la regolamentazione arbitrariamente emanata:

a) All'art. 7 comma 5 del Regolamento CE 43/2009 viene citato solo l'Atlantico Orientale e pertanto risulta chiaro che il divieto di pesca del tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa è applicabile solo per quel tratto di mare e non per il Mediterraneo. Quando il Legislatore comunitario vorrà applicare tale divieto temporale anche agli utenti del Mediterraneo non farà altro che emanare idonea normativa con le giuste coordinate. Dire con la circolare ministeriale de-qua che il non aver riportato nella "versione in lingua italiana" il Mediterraneo è un "mero errore materiale" conferma che il Ministero con la sua circolare vuole dare un'interpretazione alla norma di un argomento che la norma stessa non tratta. Ciò significa che l'aver inserito nelle premesse della circolare "l'ipotetico errore" del Legislatore comunitario non autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali ad emanare e "codificare" quanto non previsto dalla norma comunitaria.

b) All'art. 12 e 13 del Regolamento CE 43/2009 nulla si dice su come e da chi deve essere rilasciata l'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Il Legislatore comunitario ha dettato regole per la pesca ricreativa con l'art 12 composto di 5 commi mentre ha regolamentato la pesca sportiva con l'art. 13 composto di 4 commi. Se il Legislatore comunitario avesse voluto trattare la materia della pesca ricreativa e sportiva con gli stessi argomenti non avrebbe suddiviso l'argomento in due diversi articoli di legge, ben diversi l'uno dall'altro, ma avrebbe fatto un semplice copia incolla oppure avrebbe utilizzato un unico articolo per le due discipline di pesca.

Al contrario nella circolare de-qua il Ministero mette sullo stesso livello il rilascio dell'ipotetica autorizzazione della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Questa situazione nella pratica corrente creerà al settore ed all'indotto conseguente un irreparabile danno vista la difficile ed impraticabile applicazione della circolare.

c) Con la circolare de-qua viene di fatto istituito un "nuovo soggetto giuridico" portatore di interessi e cioè "le unità utilizzate per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso". In nessuna delle norme dello Stato Italiano è mai stato istituito il soggetto di diritto "unità per la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso". I soggetti di diritto a cui devono essere rilasciati le eventuali autorizzazioni, sono il pescatore sportivo e quello ricreativo.

d) nella circolare viene indicato che il "proprietario dell'unità" è colui che deve fare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca sportiva e/o ricreativa. Con l'indicazione del termine "proprietario" a questo punto si può facilmente desumere che tutti gli altri cittadini che hanno la disponibilità di una qualsiasi unità da diporto non a titolo di proprietà ma ad altro titolo (es: leasing, comodato, locazione ect...) non possono presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione alla pesca del tonno per la pesca sportiva e/o ricreativa. Anche in questo caso l'estensore della circolare oltre ad aver concesso il diritto al rilascio ad una cosa e non ad una persona ha ulteriormente limitato e discriminato il diritto concedendolo solo ai proprietari.

e) Nella circolare de-qua viene "individuato quale Autorità competente", al rilascio dell'autorizzazione di pesca sportiva e/o ricreativa per il tonno rosso, l'Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'imbarcazione da diporto da adibire a tale attività. In primo luogo il termine "imbarcazione" è un termine tecnico/giuridico che identifica una specifica categoria di unità navali da diporto e quindi viene legittimo escludere i natanti e le navi da diporto! Inoltre con l'indicazione "nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza" si deve intendere il porto dove l'imbarcazione è iscritta, oppure il porto dove l'imbarcazione è ormeggiata prevalentemente durante l'anno, oppure dove l'imbarcazione esercita l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa? Pertanto, per fare un esempio, nella pratica corrente ci troviamo che un'imbarcazione è iscritta nei registri della C.P. di Olbia, ma viene ormeggiata prevalentemente durante l'anno a Rimini e la pesca ricreativa al tonno rosso viene fatta temporaneamente a San Benedetto del Tronto chi è a questo punto l'Autorità competente per territorio a rilasciare l'autorizzazione?

f) Nel punto A della circolare si limita ad un esemplare il limite di cattura di tonno rosso sia per la pesca ricreativa che per la pesca sportiva. Questo limite, una sola unità di catture, è previsto solo nell'ambito della pesca ricreativa art. 12 comma 2 regolamento CE 302/2009, mentre nessun limite viene citato e/o regolamentato per la pesca sportiva (art. 13).

g) Nel punto D della circolare de-qua viene fatto riferimento all'allegato I (dichiarazione di cattura) in cui viene "istituzionalizzato" tale dichiarazione anche per la pesca sportiva e/o ricreativa. Vengono indicati i tempi ed i modi con cui il "pescatore sportivo e/o ricreativo" (scritto tra virgolette perché di tale soggetto nella circolare nulla viene citato) deve dare notizia della cattura e conseguentemente deve presentare il documento statistico indicando nel modulo stesso che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal "comandante dell'unità" cioè un nuovo soggetto rispetto al "proprietario dell'imbarcazione" o "dall'unità utilizzata per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso".

h) Al punto E della circolare de-qua si dichiara che "un'eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetti anche nei



riguardi della pesca sportiva e ricreativa". Non si capisce se con il termine potrà si deve intendere un termine imperativo oppure se ci devono essere altre condizioni per l'applicazione dell'interruzione della pesca. Sembra da un'attenta lettura del punto, che la quota di stock di prelievo nazionale destinato alla pesca sportiva e/o ricreativa sia condizionato anche dal prelievo effettuato da altri settori nello specifico quello professionale!

i) Al punto F della circolare de-qua viene omesso il termine "salvo per fini caritativi" riportato nel regolamento CE 302/2009 sia all'art. 12 comma 3, che all'art. 13 comma 2. Ciò significa che con la circolare il Ministero ha di fatto escluso la possibilità per il pescatore sportivo e/o ricreativo di commercializzare il tonno rosso catturato per fini caritativi.

Nella speranza che quanto qui riportato sia tenuto nella dovuta considerazione al fine di evitare inutili ed onerosi contenziosi con conseguenti ed irrimediabili danni a tutto l'indotto della pesca sportiva e/o ricreativa in mare, nonché al settore del turismo nautico visto l'approssimarsi della imminente stagione estiva, confermo la ns. disponibilità ad incontrare le SS.VV. Illme al fine di chiarire le reciproche posizioni.

Tanto dovevo ed invio distinti saluti

Rimini li 20/05/2009

Big Game Italia
il Presidente
gianfranco santolini

allegato:
copia sentenza TAR Lazio del 03.05.2001 n. 5807/01

recapiti:
e.mail: santolini@commercialistirimini.com
e.mail del Big Game Italia: biggame@biggameitalia.it
tel 0541 54423
fax 0541 54473
port. 0039 335 5910768